

Funzionamento e organi rappresentativi della scuola dell'infanzia

Comitato di gestione, Collegio del personale, Assemblea dei genitori, Collegio dei docenti

Funzionamento

Le scuole dell'infanzia provinciali sono a gestione diretta da parte della Provincia, attraverso gli organi del Dipartimento istruzione e cultura, Unità di missione semplice scuola e servizi infanzia – Ufficio infanzia e i Circoli di coordinamento pedagogico (11 sul territorio provinciale, il Coordinamento pedagogico delle scuole ladine e l'Istituto scolastico di Folgaria, Lavarone Luserna per le scuole dell'infanzia dell'Altopiano di Folgaria).

Le scuole dell'infanzia equiparate (associate a: Federazione provinciale scuole dell'infanzia - FPSM, Associazione Comunità Educative Scuola infanzia – COESI, Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia del Comune di Pergine Valsugana - Asif Chimelli) ed equiparate non federate (scuola materna “C. Vannetti”- Rovereto, scuola materna di Serso, scuole materne di Cavalese e Masi di Cavalese), finanziate dalla Provincia, hanno autonomia pedagogica e didattica e sono amministrate da Enti gestori, che sono tenuti al rispetto dei requisiti di legge.

Gli organi rappresentativi

La scuola dell'infanzia è una realtà partecipativa e prevede vari organi rappresentativi: il Comitato di gestione, il Collegio del Personale, l'Assemblea dei genitori, il Collegio dei Docenti.

Il Comitato di gestione (Art. 11, 12 L.P. n. 13/77)

Presso ogni scuola dell'infanzia è istituito un Comitato di gestione composto da una **rappresentanza di tutte le componenti, scolastiche e non:**

- **personale insegnante**
- un rappresentante del **personale non insegnante**
- **due rappresentanti del Comune** dove ha sede la scuola
- **rappresentanti dei genitori** in numero pari agli altri membri.

Il Comitato di gestione definisce gli orientamenti dell'attività educativa con eventuali integrazioni per adeguarli alle esigenze della comunità per il miglior conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Legge 13, facendo proposte al Collegio del personale.

Inoltre, vigila sul funzionamento del servizio mensa, delibera su orari, calendari e iscrizioni - secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali - e avanza proposte nei campi indicati dalla legge.

Il Collegio del personale (Art. 15 L.P. n. 13/77)

Il Collegio del personale è composto da **tutto il personale**, insegnante e ausiliario, che presta servizio in una scuola dell'infanzia.

Spetta a quest'organo organizzare l'attività della scuola e del personale e curare i rapporti con i genitori. Si occupa della programmazione dell'azione educativa e adotta ogni opportuna iniziativa per lo scambio di informazioni.

L'Assemblea dei genitori (Art. 16 L.P. n. 13/77)

L'Assemblea dei genitori è composta dalle **mamme e i papà** dei bambini che frequentano una scuola dell'infanzia.

Il Presidente è un genitore, che viene eletto durante il primo incontro e rimane in carica un anno.

Il Presidente convoca l'Assemblea nei locali della scuola ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

È compito dell'Assemblea dei genitori fare proposte al Comitato di gestione e al Collegio del personale, con particolare riguardo all'azione educativa.

Il Collegio dei docenti (Artt. 67, L.P. n. 5/92)

Si compone di tutti gli **insegnanti a tempo indeterminato e determinato** (supplenti) di un circolo di coordinamento.

È presieduto dal **Coordinatore pedagogico**.

Definisce i tempi e i criteri dell'azione educativa e ne valuta l'andamento, organizza gli orari del personale insegnante e lo svolgimento dell'attività scolastica, comprese le modalità d'integrazione e prevenzione, del tempo prolungato e di iniziative di collegamento con altre istituzioni.

Formula proposte per la formazione delle sezioni, sceglie le attrezzature, il materiale didattico e di gioco.

Fa proposte ai Servizi competenti riguardo l'aggiornamento degli insegnanti del proprio Circolo e per iniziative di sperimentazione metodologica e di ricerca educativa. Programma annualmente le attività di insegnamento e quelle connesse con il funzionamento della scuola.

[Legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5](#)

Norme di recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco

[Servizio attività educative per l'infanzia](#)

[Dipartimento istruzione e cultura](#)

[Unità di missione semplice scuola e servizi infanzia](#)